

## NEGOZIAZIONI ASSEGNI ESTERI

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

#### **BANCA CASSA DI RISPARMIO DI SAVIGLIANO S.p.A.**

PIAZZA DEL POPOLO N. 15 – 12038 Savigliano CN

n. telefono e fax: 0172.2031 / 0172.203.203

email: [info@bancacrs.it](mailto:info@bancacrs.it) sito internet: [www.BANCACRS.IT](http://www.BANCACRS.IT)

Registro delle imprese della CCIAA di Cuneo n. 00204500045

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 5078 – Cod. ABI 06305

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Capitale sociale euro 38.011.495,08

### CHE COS'E' LA NEGOZIAZIONE DI ASSEGNI ESTERI

La negoziazione di assegni esteri è l'operazione che consente al cliente di presentare in banca gli assegni denominati in divisa estera o in Euro ricevuti in pagamento dai propri clienti per l'accredito "salvo buon fine" dell'importo o il suo controvalore sul conto corrente .

Tipologie di assegni esteri:

- **assegno bancario (cheque)** ordine di pagare ad un beneficiario l'importo indicato emesso da un correntista sulla banca dove lo stesso intrattiene un rapporto di conto corrente
- **assegno circolare (international money order)** emesso da una banca su richiesta di un proprio cliente
- **assegno turistico (travellers' cheque)** Assegni turistici d'importo fisso, emessi in divisa o in euro, pagati anticipatamente dal richiedente e da questi firmati singolarmente all'atto del rilascio e al momento dell'utilizzo.

I principali rischi sono:

- L'oscillazione dei cambi in quanto trattasi di operazione regolata ai cambi applicativi del momento della negoziazione;
- rischio Paese: l'impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa di situazioni politiche, calamità naturali, etc. che interessano il paese di riferimento;
- possibilità di restituzione dell'assegno impagato a causa di irregolarità formale, contraffazione o per mancanza fondi;
- smarrimento, furto o distruzione degli assegni nell'iter dell'incasso;
- diverso regime giuridico; negli altri Stati l'assegno ha spesso una configurazione giuridica diversa da quella che ha in Italia; in molte nazioni non è protestabile, non ha valore esecutivo e può essere bloccato dal cliente con una semplice richiesta di "stop-payment" prima e anche dopo l'addebito in conto corrente. In alcuni paesi l'emittente dell'assegno può richiedere lo storno dell'addebito anche molto tempo dopo in caso di prestazione non conforme (vizi della merce, difformità del prodotto ordinato, ecc.) ; inoltre, la girata falsa o apposta da chi non ha i necessari poteri interrompe la catena delle girate e quindi non legittima il possessore a richiedere il pagamento;
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche.

Si informa, inoltre, che:

- per la legislazione americana gli assegni possono essere riaddebitati anche se già pagati con la procedura "dopo incasso":
  - fino a 3 anni dalla data iniziale di accredito per motivi di frode
  - fino ad 1 anno dalla data di accredito per insufficienza fondi

(l'originale del titolo in questione, in tali casi, non viene restituito in quanto posto sotto sequestro dalla FED)

- o per gli assegni tratti sugli USA, per la particolare struttura del sistema di pagamenti americano:
  - non possono essere trattati al "dopo incasso" se di importo inferiore a 500 usd
  - hanno notevolissimi ritardi d'incasso e costi se espressi in una divisa diversa da usd
  - il protesto non previsto dalla legislazione americana
  - l'accredito è sempre effettuato al netto delle commissioni trattenute dalle banche americane (non è considerata l'istruzione "spese a carico del trassato")
- o in riferimento alla disposizione legislativa statunitense del 28 ottobre 2003 denominata "Check Clearing for the 21st Century Act (Check 21)", che consente alle banche americane di effettuare la troncatura degli assegni in usd tratti sugli USA, gli eventuali assegni insoluti possono essere restituiti con dei "Substitute Checks" (IRD) in sostituzione dell'originale.

Qui di seguito riassumiamo alcune informazioni di dettaglio inerenti il *Substitute Check*:

- è una copia leggibile e accurata fronte/retro dell'assegno originale
- riporta copia delle girate
- è conforme agli standard delle banche statunitensi
- identifica sia la banca che ha effettuato la *truncation* (cioè che ha sostituito il titolo originale creando un flusso elettronico) sia la banca che ha creato il *Substitute Check*
- riporta la dicitura "*this is a legal copy of your check. You can use it the same way you would use the original check*"

Al fine di ridurre il rischio di frodi è consigliabile:

- evitare l'utilizzo di assegni utilizzando, quando è possibile, il bonifico bancario
- evitare di accettare assegni con più di una girata
- accettare gli assegni solo da clienti ben conosciuti
- evitare di accettare gli assegni che appaiono sospetti

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Rimborso spese informazione precontrattuale	€ 0,00
Rimborso spese comunicazioni periodiche e altre dovute per legge inviate con modalità diverse dal canale telematico	€ 0,75
per usufruire dell'invio telematico della corrispondenza (a costo zero) occorre aver sottoscritto un contratto di Internet Banking. <b>Sono escluse le comunicazioni previste ai sensi dell'art. 118 D.lgs. 385/1993, <u>gratuite</u> indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati.</b>	
Valute e commissioni:	
- assegni in Euro:	
commissione di intervento	0,15% con minimo di € 3,50
commissione fissa per assegno	€ 6,50
- assegni in divisa:	
cambio della divisa interessato	+ spread max 1,50% come da listino esposto (*)
commissione fissa per assegno	€ 6,50
Commissione cambio assegni per cassa	0,24% min. € 2,40
Commissione per assegni impagati	€ 18,00
Giorni valuta:	9 giorni lavorativi

## ACQUISTO TRAVELLER'S CHEQUES

Acquisto:	€ 6,00 spese fisse per operazione
cambio della divisa interessata	+spread max 1,50% come da listino esposto (*)
giorni valuta	2 giorni lavorativi

(\*) in relazione a possibili variazioni nella medesima giornata, il tasso di cambio aggiornato può essere reso noto ed è in ogni caso disponibile al momento dell'effettiva esecuzione delle singole operazioni.

#### TERMINI DI DISPONIBILITA' PER VERSAMENTO DI ASSEGNI CIRCOLARI E BANCARI

TIPOLOGIA ASSEGNO ESTERO	Giorni Disponibilità
assegni su banca estera	30 gg. fissi
assegni su banca italiana	9 gg. lavorativi
traveller's cheques in euro/divisa	20 gg. Fissi

## RECLAMI

### Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a:

Bianco dott. Mauro Aventino (tel.0172-2031) P.zza del Popolo 15 Savigliano [reclami@bancacrs.it](mailto:reclami@bancacrs.it) oppure a [segreteria.bancacrs@legalmail.it](mailto:segreteria.bancacrs@legalmail.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento. Nel caso in cui il reclamo riguardi un servizio di pagamento, la banca risponde entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento. Qualora la banca, per ragioni eccezionali, non possa rispondere entro 15 giornate lavorative, invierà al cliente una risposta interlocutoria, in cui indicherà in modo chiaro le ragioni del ritardo e specificherà il termine entro cui il cliente riceverà il riscontro definitivo, comunque non superiore a 35 giornate lavorative.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i termini di cui sopra, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero di Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

## LEGENDA

Giorno lavorativo	Per giorno lavorativo si intende:  - per le operazioni in divisa estera, un giorno nel quale siano contemporaneamente aperte le piazze di Milano, New York e della principale piazza della divisa dell'operazione;  - per l'operazioni in Euro un giorno in cui sono aperte le banche in Italia e/o un giorno in cui è attivo il sistema Interbancario di regolamento lordo (Target) dei
-------------------	--

	paesi aderenti all'UME
Valuta di accredito	Data dalla quale decorrono gli interessi attivi e passivi di un'operazione bancaria
Valuta/divisa estera	Moneta diversa da quella della banca negoziatrice (ad es. Dollari USA)
Cambio	Prezzo di una moneta di un Paese espresso in termini di un altro Paese
Dichiarazione transfrontaliera	Dichiarazione prevista dal DL n. 125 del 30/04/97 (successivo Reg. CE/1889/2005 – DL. 167/90 decorrenza 15/06/2007 – DL 195/08 decorrenza 01/01/2009) che i soggetti residenti e non residenti devono presentare come segue: 1) agli Uffici dell'Agenzia delle Dogane per il trasferimento al seguito 2) a Poste Italiane Spa o fornitori di servizi per i trasferimenti effettuati mediante plico postale o equivalente  Oggetto della dichiarazione: banconote, monete metalliche e strumenti di pagamento negoziabili al portatore di importo pari o superiore a 10.000,00 euro
Salvo buon fine (S.b.f.)	Mediante questa clausola la banca si riserva il diritto di annullare l'accredito – effettuato a fronte del versamento di un assegno, di una cambiale , etc. – se la riscossione del credito non “va a buon fine”, cioè se il creditore non estingue il suo debito.
Traveller's cheque (assegno turistico)	Assegni emessi a tagli fissi utilizzato da chi viaggia all'estero, sia per la sicurezza che offre nel caso di smarrimento o furto.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di riferimento per determinare il cambio applicato al cliente.
Commissioni d'intervento	Commissione in percentuale con un minimo fisso applicata alle operazioni da e per l'estero in Euro e in divisa estera e alla trasformazione di una divisa, compresa l'euro, in un'altra divisa.
Giorni di disponibilità	Giorni decorsi i quali le somme diventano effettivamente utilizzabili
Rischio paese	Insolvenza economica dei soggetti collocati in un determinato Paese (per cause politiche, calamità naturali etc.)